COMODATO D'USO A TITOLO GRATUITO DI LOCALI

TRA

II COMUNE DI MANTOVA, C.F. 00189800204 (di seguito denominato Comune o anche comodante), rappresentato dal dott. Nicola Rebecchi in qualità di dirigente del Settore - Gestione Risorse Finanziarie, Tributi e Demanio e del Comune di Mantova – via Roma n. 39

E

L'ATS VAL PADANA, P.I. 02481970206 (di seguito denominata ATS o anche comodatario), rappresentata per la firma dal Direttore Generale pro-tempore dott. Salvatore Mannino, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale dell'ATS VAL PADANA di Mantova – Via dei Toscani N. 1

PREMESSO CHE

- I. l'art. 107, comma 12 lettera a), della Legge Regionale 30/12/2009 n. 33, dispone che compete ai comuni "....la predisposizione delle strutture di ricovero destinate alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità nelle forme ritenute più opportune; le strutture destinate alla funzione di canile sanitario sono messe a disposizione delle ATS competenti in comodato d'uso:"
- II. è intenzione dell'Amministrazione comunale mettere a disposizione alcuni locali dell'edificio comunale identificato catastalmente al Fg. 85, particella n. 39, subalterno 1, porzione dell'intera unità immobiliare destinato a canile-gattile comunale sito in Mantova, strada Bosco Virgiliano sono messi a disposizione dell'ATS VAL PADANA, come previsto con D.G.C. n. 169 del 18 luglio 2019;
- III. l'ATS, deve provvedere come previsto dalla normativa vigente, alla cura e ai necessari interventi di carattere sanitario degli animali d'affezione.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

Il Comune di Mantova concede in comodato d'uso gratuito all'ATS i locali individuati nell'allegata planimetria, nello stato di uso attuale, che continueranno ad essere utilizzati quali locali ambulatorio per il trattamento sanitario degli animali d'affezione come previsto dalla Legge Regionale 30/12/2009 n. 33

ART. 2

Il presente comodato d'uso gratuito dei locali ha durata di anni 10 a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto.

ART. 3

L'ATS si impegna a servirsi dell'immobile in modo conforme alla sua destinazione d'uso, senza apportare sostanziali modifiche.

Saranno ad esclusivo carico del comodante le spese di straordinaria manutenzione ed a carico del comodatario le spese di ordinaria manutenzione ed esercizio dei locali concessi in comodato.

E' fatto espresso divieto all'ATS di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dell'immobile per un uso diverso da quello determinato dalle parti.

La violazione dei divieti di cui sopra, comporterà la risoluzione *ipso jure* del presente atto ed il diritto del *comodante* di richiedere l'immediato rilascio dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.

ART. 4

L'ATS esonera il Comune di Mantova da qualsiasi responsabilità derivante dalle attività svolte presso i locali descritti dall'art. 1. L'ATS dichiara che il proprio personale, per le attività svolte all'interno dei locali oggetto del presente contratto, è coperto, per quanto riguarda danni a persone e/o cose, da propria assicurazione.

ART. 5

L'immobile dovrà essere utilizzato direttamente dal comodatario al quale è fatto divieto di subconcedere anche parzialmente l'uso dello stesso ai terzi. Al comodatario è fatto altresì divieto assoluto di svolgere nei locali attività non concordate preventivamente con il comodante.

ART. 6

Il comodatario assume l'obbligo di custodire, conservare, mantenere e restituire il locale nello stato di consegna con le addizioni, miglioramenti e modificazioni che potranno essere effettuate solo se preventivamente autorizzate dal comodante, salvo il deterioramento per il normale uso. Nessun rimborso sarà dovuto dal comodante per le addizioni, miglioramenti e ristrutturazioni effettuate dal comodatario che rimarranno di proprietà del comodante.

Il comodante è responsabile dei danni subiti dal proprio personale o da terzi derivanti dal bene ricevuto in comodato o dalle attività in esso svolte.

Il comodatario risponde altresì dei danni subiti dall'immobile ricevuto in comodato da chiunque provocati.

ART. 7

Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il comodatario dichiara di avere visitato i locali e che risultano idonei all'uso a cui sono destinati.

ART. 8

E' diritto del comodante ispezionare il locale, previa anticipata comunicazione.

ART. 9

Tutte le clausole di cui ai punti che precedono, discusse anteriormente alla sottoscrizione del contratto, sono valide ed efficaci tra le parti.

ART. 10

Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del codice civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato di beni immobili.

ART. 11

Le spese, imposte e tasse relative al presente contratto sono interamente a carico di ATS. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi articolo 16 della tabella, allegato B, del DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

ART. 12

A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto dalle parti.

ART. 13

Per qualsiasi controversia, che potesse sorgere in merito all'applicazione del presente contratto, è competente il Foro di Mantova

Mantova, lì 08.04.2021

Letto, confermato e sottoscritto in Mantova,

p. ATS p. Comune di Mantova il Dirigente il Dirigene dott. Nicola Rebecchi

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., si approvano specificatamente le seguenti clausole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Allegati:

1. planimetria dei locali in comodato

